

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Redatta ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificato e integrato relativa all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie Banco BPM Società per Azioni

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI

La Nota Informativa è stata depositata presso Consob in data 23 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 23 dicembre 2016 protocollo n. 0113428/16.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banco BPM Società per Azioni, depositato presso Consob in data 23 dicembre 2016, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 23 dicembre 2016, protocollo n. 0113422/16, e alla Nota di Sintesi di Banco BPM Società per Azioni depositata presso Consob in data 23 dicembre 2016, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 23 dicembre 2016, protocollo n. 0113428/16.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'ammissione a quotazione di azioni ordinarie Banco BPM Società per Azioni.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banco Popolare – Società Cooperativa (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito internet di Banco Popolare – Società Cooperativa (www.bancopopolare.it), presso la sede legale di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Milano, Piazza Filippo Meda n. 4) e sul sito internet di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (www.gruppobpm.it) nonché, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Filippo Meda n. 4) e sul sito internet dell'Emittente (www.bancobpm spa.it).

AVVERTENZE PER GLI INVESTITORI

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi alla Fusione, all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui il Gruppo opera, nonché agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa.

Si avvertono in particolare gli investitori di quanto segue:

1. Dalla Fusione tra il Banco Popolare e BPM, approvata in data 15 ottobre 2016 dalle rispettive Assemblee Straordinarie, nascerà Banco BPM S.p.A. (di seguito: "l'Emittente" o "la Nuova Capogruppo"), una società bancaria in forma di società per azioni. La stipula dell'atto di Fusione ha avuto luogo in data 13 dicembre 2016, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017. A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, l'Emittente subentrerà in tutti i diritti, obblighi, rapporti giuridici attivi e passivi e rischi di Banco Popolare e di BPM. La Fusione presenta i rischi tipici delle operazioni di integrazione tra gruppi societari diversi, tra cui le incertezze e difficoltà relative all'integrazione delle attività svolte e dei servizi offerti, dei sistemi informatici e delle strutture, nonché al coordinamento del *management* e del personale. Inoltre tale operazione potrebbe comportare la perdita di clienti e di personale chiave da parte delle Società Partecipanti alla Fusione. Alla Data della Nota Informativa sussiste il rischio, tipico di qualsiasi operazione di aggregazione tra società, relativo al mancato completamento dell'operazione nei tempi e nei modi prefissati, ovvero al completamento della stessa con costi significativamente maggiori rispetto a quelli preventivati (cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1 del Documento di Registrazione).

2. L'operazione di Fusione comporta la trasformazione del Banco Popolare e di BPM da società cooperativa in società per azioni. Per tale motivo, agli azionisti e ai soci del Banco Popolare e di BPM che non hanno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione è stato riconosciuto (ed è stato esercitato nei termini di legge) il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, del codice civile.

In materia, si ricorda che, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 28 del TUB (introdotto dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33), il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Le disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 4, introdotto con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015) hanno precisato che gli organi con funzioni di supervisione strategica di una banca, sentito l'organo con funzione di controllo, hanno la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di

tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Con riferimento alla sopra citata normativa si segnala che sono intervenute alcune pronunce da parte del Consiglio di Stato in relazione al tema della facoltà di limitare il rimborso degli strumenti di capitale di banche popolari, nonché alla rimessione alla Corte Costituzionale di alcuni profili della normativa sulla riforma delle banche popolari in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Con riferimento alle considerazioni svolte dalle Società Partecipanti alla Fusione relativamente a tali recenti pronunce giudiziarie (nonché a eventuali future pronunce della Corte Costituzionale) e agli impatti sul patrimonio netto e, conseguentemente, sul CET1 previsto dal Piano Strategico, derivanti dall'eventuale integrale rimborso delle azioni oggetto di recesso si rinvia a quanto specificato nel Capitolo IV, Paragrafo 4.1.2, del Documento di Registrazione. In particolare, assumendo in via ipotetica l'importo complessivo massimo connesso ai recessi legittimamente esercitati alla Data della Nota Informativa, l'impatto massimo sul CET1 ratio sarebbe pari a circa 30 bps (e dunque il CET1 al 2019 previsto dal Piano passerebbe dal 12,9% a circa il 12,6%).

3. Per quanto concerne la qualità del credito della Nuova Capogruppo, si evidenzia quanto segue.

Al 31 dicembre 2015, l'incidenza percentuale dei crediti deteriorati su base aggregata - sia considerati nel loro complesso, sia nelle categorie delle sofferenze e delle inadempienze probabili - sul totale dei crediti su base aggregata risulta maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti alle banche e ai gruppi bancari italiani; alla suddetta data, il grado di copertura dei crediti deteriorati su base aggregata e in particolare dei crediti in sofferenza su base aggregata risulta inferiore rispetto al dato medio di copertura riferito alle banche e ai gruppi bancari italiani.

La Banca Centrale Europea (BCE) - nel contesto del procedimento autorizzativo conclusosi nel mese di settembre 2016 - ha richiesto che la Nuova Capogruppo abbia fin dalla sua nascita un livello di copertura delle sofferenze pari al valore medio di copertura riferito ai primi tre gruppi bancari italiani. Si segnala che alla data del 31 dicembre 2015 il grado di copertura dei crediti in sofferenza determinato aggregando i dati del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo BPM è pari al 57,2% e il corrispondente dato riferito ai primi tre gruppi bancari italiani è pari a circa il 62%.

Il processo di innalzamento del livello medio delle coperture da parte delle banche partecipanti alla Fusione è stato intrapreso a partire dal primo trimestre dell'esercizio 2016 e tuttora è in corso (cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.2.1 del Documento di Registrazione). A tal riguardo si segnala che l'andamento reddituale del Gruppo Banco Popolare nei primi nove mesi del 2016 - che evidenzia un risultato economico negativo - ha risentito della rilevazione di significative rettifiche nette su crediti rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Al 30 settembre 2016 il grado di copertura dei crediti in sofferenza determinato aggregando i dati del Gruppo Banco Popolare e del

Gruppo BPM si attesta al 59,5%.

Inoltre la BCE ha indicato, nell'ambito del medesimo processo autorizzativo, la necessità di intraprendere azioni volte ad una rapida riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati; in questo senso il Piano Strategico include un piano di riduzione dei crediti in sofferenza, di cui è prevista la realizzazione negli anni 2016, 2017 e 2018, mediante cessioni per complessivi Euro 8 miliardi nominali lordi; al riguardo si segnala che successivamente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Banco Popolare e BPM, e fino alla Data della Nota Informativa, sono state perfezionate operazioni di cessione di sofferenze da parte delle due banche per un valore nominale pari a Euro 992 milioni.

A seconda delle modalità e risultanze delle cessioni volte alla riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati, sussiste il rischio che si renda necessario l'addebito a conto economico di rettifiche di valore su crediti, a motivo del differenziale tra il valore a cui i crediti deteriorati, ed in particolare le sofferenze, sono iscritti nel bilancio delle banche e il corrispettivo che gli investitori di mercato specializzati nella gestione di "*distressed asset*" sono disposti a offrire per l'acquisto degli stessi, in considerazione degli elevati rendimenti che detti investitori intendono realizzare (cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.2.3 del Documento di Registrazione).

Si richiama l'attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze che le azioni in precedenza descritte potrebbero quindi determinare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, ad esito della Fusione, del Gruppo facente capo all'Emittente.

4. L'andamento gestionale/reddituale del Gruppo facente capo alla Nuova Capogruppo potrebbe essere influenzato negativamente dal protrarsi della crisi economico-finanziaria e in generale dalla persistente situazione di incertezza relativa alla ripresa economica; ciò potrebbe comportare la necessità per il sistema bancario e quindi anche per il suddetto Gruppo di rilevare rettifiche di valore a fronte di crediti, partecipazioni, attività materiali ed immateriali ed investimenti in attività finanziarie, con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici del Gruppo facente capo alla Nuova Capogruppo. (Si fa rinvio al Capitolo IV, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione per i rischi connessi agli andamenti gestionali/reddituali dei Gruppi partecipanti alla Fusione).

5. Gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP), condotto dalla BCE ed avente ad oggetto la società risultante dalla Fusione saranno comunicati dalla BCE nel corso dell'esercizio 2017, successivamente al perfezionamento della Fusione medesima. Alla Data della Nota Informativa, le eventuali misure che la BCE potrà richiedere all'Emittente all'esito dello SREP non sono conosciute.

Inoltre, la BCE ha in corso attività ispettive, nei confronti sia del Banco Popolare, sia della Banca

Popolare di Milano. Le attività ispettive nei confronti del Banco Popolare hanno per oggetto la gestione dei rischi di credito, il sistema di controllo dei rischi e l'accuratezza delle modalità di calcolo della posizione patrimoniale del Gruppo Banco Popolare. La fase *on site* di tale ispezione è terminata all'inizio del mese di novembre e, alla Data della Nota Informativa, il Banco Popolare non ha ancora ricevuto il rapporto finale, né la *follow-up letter* contenente le *draft recommendations* da parte della BCE. Le attività ispettive nei confronti della Banca Popolare di Milano hanno per oggetto (i) la gestione del rischio di credito e di controparte e il sistema di controllo dei rischi e (ii) l'accuratezza delle modalità di calcolo della posizione patrimoniale del Gruppo BPM. In tal caso, la fase *on site* di tali ispezioni è terminata rispettivamente a fine settembre e a inizio ottobre e, alla Data della Nota Informativa, BPM non ha ancora ricevuto il rapporto finale, né la *follow-up letter* contenente le *draft recommendations* da parte della BCE.

Tenuto conto che, alla Data della Nota Informativa, non vi è certezza circa gli esiti delle decisioni che potranno essere assunte dalla BCE all'esito delle attività ispettive sopra descritte, sussiste il rischio che dalle stesse possa emergere la necessità o l'opportunità di modificare l'assetto organizzativo e l'organizzazione dei processi, ivi inclusi quelli che governano la gestione, la rilevazione e valutazione delle attività e passività dell'Emittente, anche attraverso una variazione dei parametri valutativi precedentemente utilizzati, nonché la necessità di rafforzare i controlli e presidi dei rischi, con conseguenti impatti negativi, anche rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo *post* Fusione.

Le informazioni acquisite nell'ambito degli accertamenti ispettivi, inoltre, potranno essere tenute in considerazione da parte dell'Autorità di Vigilanza anche nell'ambito dello SREP - unitamente al complesso delle risultanze dell'attività di Supervisione prudenziale, ivi incluso l'esito dello *stress test* - e potrebbero quindi contribuire alla definizione di un requisito patrimoniale superiore al minimo regolamentare ("*capital requirement*") e/o ai fini della definizione della "*capital guidance*" la cui comunicazione è altresì prevista a completamento del suddetto SREP.

Quanto precede potrebbe determinare impatti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale delle Società Partecipanti alla Fusione e, *post* Fusione, dell'Emittente e del Gruppo *post* Fusione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.2.18 del Documento di Registrazione).

6. In data 16 maggio 2016, il Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano e il Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare hanno approvato il piano strategico congiunto, contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo risultante dalla Fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare per il periodo 2016-2019 (il "Piano Strategico" o il "Piano"). Il Piano Strategico è basato su numerose assunzioni di carattere ipotetico alcune delle quali riferite ad eventi non completamente controllabili dal consiglio di amministrazione e dal *management* della Nuova Capogruppo. Non vi sono certezze circa la realizzabilità del Piano Strategico. La mancata realizzazione del Piano nella misura e nella tempistica ipotizzata potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale e

finanziaria e sui risultati economici dell'Emittente (cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

7. Si segnala che il Documento di Registrazione contiene informazioni finanziarie per gli esercizi 2015, 2014, 2013, nonché per i periodi chiusi al 30 giugno 2016 ed al 30 settembre 2016, risultanti dalla mera aggregazione dei dati finanziari relativi al Gruppo Banco Popolare ed al Gruppo BPM, ottenuti quindi per semplice somma tra i dati del Gruppo Banco Popolare e quelli del Gruppo BPM. Tali dati aggregati non hanno costituito oggetto di esame da parte della società di revisione.

8. Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che le Società Partecipanti alla Fusione registrano un livello elevato di *credit spread* e, pertanto, il mercato valuta il rischio di credito delle Società Partecipanti alla Fusione come significativo. L'investitore deve dunque tenere in particolare considerazione anche tali indicatori ai fini dell'apprezzamento della rischiosità dell'Emittente (cfr. Capitolo III, Paragrafo 3.4 nonché il Capitolo IV, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

Sommario

AVVERTENZE PER GLI INVESTITORI	2
DEFINIZIONI	11
GLOSSARIO	15
CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI	17
1.1 RESPONSABILI DELLA NOTA INFORMATIVA	17
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	17
CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO	18
2.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità delle Azioni.....	18
CAPITOLO III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI	19
3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE	19
3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO.....	19
3.3 INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’OFFERTA	22
3.4 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI	22
CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	23
4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI.....	23
4.1.1 Descrizione della classe e del tipo delle Azioni	23
4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state create	23
4.1.3 Caratteristiche delle Azioni.....	23
4.1.4 Valuta di emissione	23
4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni.....	23
4.1.6 Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni sono emesse	25
4.1.7 Data di emissione delle Azioni	25
4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.....	25
4.1.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni.....	25
4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto sulle azioni del Banco Popolare o di BPM nell’esercizio precedente e in quello in corso	25
4.1.11 Regime fiscale delle Azioni.....	26
CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL’OFFERTA	52
CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE	53
6.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI	53
6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI.....	53
6.3 ALTRE OPERAZIONI.....	53
6.4 IMPEGNI DEGLI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO	53
6.5 STABILIZZAZIONE	53

CAPITOLO VII – Possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita	54
7.1 AZIONISTI VENDITORI	54
7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA	54
7.3 ACCORDI DI LOCK-UP	54
CAPITOLO VIII – SPESE DELL’OFFERTA	55
CAPITOLO IX – DILUIZIONE	56
9.1 DILUIZIONE DERIVANTE DALL’OFFERTA	56
9.2 OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DESTINATA AGLI ATTUALI AZIONISTI	56
CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	57
10.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL’OPERAZIONE	57
10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE	57
10.3 PARERI O RELAZIONI REDATTE DAGLI ESPERTI	57
10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI	57

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

DEFINIZIONI

I termini definiti nella Nota Informativa hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione. Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati, in maniera più ricorrente, all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati della Nota Informativa hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo.

Aumento di Capitale	L'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare in data 10 maggio e 2 giugno 2016, in conformità alla delega <i>ex art.</i> 2443 del codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 7 maggio 2016, offerto in opzione ai soci e conclusosi in data 1 luglio 2016 con l'integrale sottoscrizione dell'importo deliberato di Euro 996.343.990,56 e l'emissione di complessive n. 465.581.304 azioni Banco Popolare.
Azioni o Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie dell'Emittente, rivenienti dalla Fusione, oggetto di quotazione sul MTA e oggetto della presente Nota Informativa.
Banca Centrale Europea o BCE	La banca centrale responsabile della moneta unica europea, l'Euro. Il suo compito principale consiste nel preservarne il potere d'acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'area dell'Euro.
Banca d'Italia	La banca centrale della Repubblica Italiana.
Banca Popolare di Milano o BPM	Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.
Banco BPM o Nuova Capogruppo o Società o Emittente	Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, società per azioni risultante dalla fusione tra Banco Popolare – Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l..
Banco Popolare o Banco o BP	Banco Popolare – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Circolare 263	La circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia recante le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", come successivamente modificata e integrata.
Circolare 285	La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia concernente le disposizioni di vigilanza per le banche, come successivamente modificata ed integrata.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto ed approvato dal Comitato per la <i>corporate governance</i> di Borsa Italiana.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della Nota Informativa (come di seguito definita) da parte della Consob.
Direttiva 2003/71/CE	La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata.
Direttiva 2013/36/UE o Direttiva CRD IV o CRD IV	La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, depositato presso Consob in data 23 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 23 dicembre 2016, protocollo n. 0113422/16.
Fusione	L'operazione di fusione tra Banco Popolare e BPM, da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria in forma di società per azioni che assumerà la denominazione di Banco BPM Società per Azioni, oggetto del Protocollo di Intesa, come <i>infra</i> definito, nonché del Progetto di Fusione (come <i>infra</i> definito).

Gruppo o Gruppo Banco BPM o Gruppo post Fusione	Il gruppo composto dall'Emittente e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate, risultante dalla Fusione tra il Gruppo Banco Popolare e il Gruppo BPM.
Gruppo Banco Popolare o Gruppo BP	Il gruppo Banco Popolare composto dal Banco Popolare e dalle società da questo direttamente o indirettamente controllate.
Gruppo BPM	Il gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano composto dalla BPM e dalle società da questo direttamente o indirettamente controllate.
IFRS o IAS o Principi Contabili Internazionali	Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> , gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), le interpretazioni dell' <i>International Reporting Interpretations Committee</i> (IFRIC), precedentemente denominate <i>Standing Interpretations Committee</i> (SIC).
Istruzioni di Borsa	Istruzioni al Regolamento di Borsa (come di seguito definito) approvato da Borsa Italiana.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa all'Emittente, depositata presso Consob in data 23 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 23 dicembre 2016, protocollo n. 0113428/16.
Nota Informativa	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
Progetto di Fusione	Il progetto di fusione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile, approvato dalle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione in data 15 ottobre 2016.
Prospetto	Il documento costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2003/71/CE.

Protocollo di Intesa	Il protocollo di intesa relativo alla Fusione sottoscritto dal Banco e da BPM in data 23 marzo 2016.
Regolamento 809/2004/CE o Regolamento (CE) 809/2004	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, come modificato e integrato, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Regolamento (UE) n. 575/2013 o Regolamento CRR	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Regolamento di Borsa	Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa.
Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Società Partecipanti alla Fusione	Banco Popolare e BPM.
Statuto	Lo statuto sociale che sarà adottato dall'Emittente alla data di efficacia della Fusione.
Testo Unico Bancario o TUB	D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche e integrazioni.
Testo Unico Finanza o TUF	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.
TUIR	Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e successive modifiche ed integrazioni.

GLOSSARIO

Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI

1.1 RESPONSABILI DELLA NOTA INFORMATIVA

Banco Popolare, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, e Banca Popolare di Milano con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assumono la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Banco Popolare dichiara che - per le parti della Nota Informativa di propria competenza - avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Banca Popolare di Milano dichiara che - per le parti della Nota Informativa di propria competenza - avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 23 dicembre 2016, protocollo n. 0113428/16.

L'Emittente, società risultante dalla Fusione, assumerà gli obblighi delle Società Partecipanti alla Fusione derivanti dalle dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 1.2.

CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO

Prima di assumere qualsiasi decisione di effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori devono considerare alcuni fattori di rischio.

Si invitano, quindi, gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere e valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto di quotazione.

Il presente Capitolo II della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari quotati che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi alla Fusione, all'Emittente, alle società del Gruppo *post* Fusione, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo *post* Fusione operano, nonché alle altre informazioni, contenuti nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

2.1 Rischi connessi alla liquidità e volatilità delle Azioni

Ad esito della Fusione le Azioni saranno quotate sul MTA: le Azioni presenteranno pertanto gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura.

I possessori delle Azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul MTA.

Le Azioni potrebbero presentare problemi di liquidità indipendenti dall'Emittente; le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo. Fattori quali i cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'Emittente o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui l'Emittente opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie di fonte giornalistica relative all'Emittente, potrebbero generare sostanziali fluttuazioni del prezzo delle Azioni emesse dall'Emittenti.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni emesse dall'Emittente, indipendentemente dai valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo Banco BPM. Per maggiori informazioni sulle Azioni si veda il Capitolo IV della Nota Informativa.

CAPITOLO III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale l'emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nella "Raccomandazione ESMA 2013/319", le Società Partecipanti alla Fusione dispongono di capitale circolante sufficiente per il soddisfacimento delle proprie attuali esigenze e di quelle del Gruppo *post* Fusione, per tali intendendosi quelle relative ai 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO

(A) Dati aggregati

Di seguito vengono esposti i dati relativi alla raccolta diretta da clientela e alla posizione interbancaria netta per i periodi chiusi al 30 giugno 2016 ed al 30 settembre 2016, risultanti dalla mera aggregazione dei dati relativi al Gruppo Banco Popolare ed al Gruppo BPM (di seguito, "**Dati Aggregati**"), desunti dalle rispettive relazioni finanziarie semestrali, nonché dai comunicati stampa diffusi in data 8 novembre 2016 in sede di approvazione dei risultati al 30 settembre 2016.

I Dati Aggregati, ottenuti quindi per semplice somma tra i dati del Gruppo Banco Popolare e quelli del Gruppo BPM, sono resi con la finalità esclusiva di fornire un'indicazione sulla consistenza e sull'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali del Gruppo *post* Fusione.

Al riguardo si deve precisare che i Dati Aggregati non costituiscono informazioni pro-forma, non essendo predisposti in base ai criteri raccomandati dalla Consob nel documento "Principi di reazione dei dati pro-forma", e gli stessi non sono assoggettati ad alcuna attività di revisione contabile.

Gruppo Banco Popolare (milioni di Euro)	30/09/2016	30/06/2016
Debiti verso clientela	57.727,2	58.634,3
Titoli in circolazione	15.809,4	15.642,3
Passività valutate al <i>fair value</i>	7.858,1	8.869,6
Totale raccolta diretta	81.394,7	83.146,2
Debiti verso banche	16.165,0	16.204,1
Crediti verso banche	3.668,8	3.495,6
Interbancario netto (+debiti – crediti verso banche)	12.496,2	12.708,5
Gruppo BPM (milioni di Euro)	30/09/2016	30/06/2016
Debiti verso clientela	29.446,5	29.616,7
Titoli in circolazione	6.985,3	7.070,9
Passività valutate al <i>fair value</i>	97,5	102,1
Totale raccolta diretta	36.529,3	36.789,7
Debiti verso banche	6.160,6	4.728,2

Crediti verso banche	2.128,1	1.812,4
Interbancario netto(+debiti – crediti verso banche)	4.032,5	2.915,8
Dati aggregati (milioni di Euro)	30/09/2016	30/06/2016
Debiti verso clientela	87.173,7	88.251,0
Titoli in circolazione	22.794,7	22.713,2
Passività valutate al <i>fair value</i>	7.955,6	8.971,7
Totale raccolta diretta	117.924,0	119.935,9
Debiti verso banche	22.325,6	20.932,3
Crediti verso banche	5.796,9	5.308,0
Interbancario netto(+debiti – crediti verso banche)	16.528,7	15.624,3

(B) Gruppo Banco Popolare

La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta e dell'interbancario netto nonché del patrimonio netto del Gruppo Banco Popolare alla data del 30 settembre 2016 e del 30 giugno 2016.

TOTALE RACCOLTA ED INTERBANCARIO	30/09/2016 (*)	30/06/2016
NETTO		
(milioni di Euro)		
Debiti verso clientela	57.727,2	58.634,3
Titoli in circolazione	15.809,4	15.642,3
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	7.858,1	8.869,6
Totale raccolta diretta	81.394,7	83.146,2
Debiti verso banche	16.165,0	16.204,1
Crediti verso banche	3.668,8	3.495,6
Interbancario netto (+debiti – crediti verso banche)	12.496,2	12.708,5

(*) Dati non assoggettati a attività di revisione contabile, oggetto di comunicato stampa del Banco Popolare in data 8 novembre 2016 in sede di approvazione dei risultati al 30 settembre 2016.

PATRIMONIO DEL GRUPPO BANCO POPOLARE	30/09/2016 (*)	30/06/2016
<i>(milioni di Euro)</i>		
Capitale	7.089,3	7.085,1
Riserve	2.139,4	2.138,5
Sovrapprezzi di emissione	0,0	0,0
Azioni proprie	-1,6	-1,6
Riserve da valutazione	44,7	34,2
Risultato dell'esercizio	-712,4	-380,2
Totale	8.559,4	8.876,0

(*) Dati non assoggettati a attività di revisione contabile, oggetto di comunicato stampa del Banco Popolare in data 8 novembre 2016 in sede di approvazione dei risultati al 30 settembre 2016.

(C) Gruppo BPM

La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta e dell'interbancario netto nonché del patrimonio netto del Gruppo BPM alla data del 30 settembre e del 30 giugno 2016.

TOTALE RACCOLTA ED INTERBANCARIO NETTO	30/09/2016 (*)	30/06/2016
<i>(milioni di Euro)</i>		
Debiti verso clientela	29.446,5	29.616,7
Titoli in circolazione	6.985,3	7.070,9
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	97,5	102,1
Totale raccolta diretta	36.529,3	36.789,7
Debiti verso banche	6.160,6	4.728,2
Crediti verso banche	2.128,1	1.812,4
Interbancario netto (+debiti – crediti verso banche)	4.032,5	2.915,8

(*) Dati non assoggettati a attività di revisione contabile, oggetto di comunicato stampa di BPM in data 8 novembre 2016 in sede di approvazione dei risultati al 30 settembre 2016.

PATRIMONIO DEL GRUPPO BPM	30/09/2016 (*)	30/06/2016
<i>(milioni di Euro)</i>		
Capitale	3.365,4	3.365,4
Riserve	905,1	935,2
Sovrapprezzi di emissione	0,0	0,4
Azioni proprie	-0,8	-1,4
Riserve da valutazione	117,2	113,5
Risultato dell'esercizio	88,1	158,1
Totale	4.475,0	4.571,2

(*) Dati non assoggettati a attività di revisione contabile, oggetto di comunicato stampa di BPM in data 8 novembre 2016 in sede di approvazione dei risultati al 30 settembre 2016.

Per ulteriori informazioni sui fondi propri e l'indebitamento si rinvia ai Capitoli III e X del Documento di Registrazione.

3.3 INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'OFFERTA

Non applicabile in quanto l'operazione descritta nella presente Nota Informativa non prevede alcuna offerta di prodotti finanziari e ha ad oggetto esclusivamente l'ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni dell'Emittente.

3.4 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

Non applicabile in assenza di un'operazione di offerta di prodotti finanziari.

CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI

4.1.1 Descrizione della classe e del tipo delle Azioni

L'ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni ha per oggetto le azioni ordinarie dell'Emittente rivenienti dalla Fusione, prive di indicazione del valore nominale. Per effetto del perfezionamento della Fusione si procederà infatti all'annullamento di tutte le azioni in circolazione del Banco Popolare e di BPM e alla relativa sostituzione e concambio con azioni ordinarie dell'Emittente in base ai rapporti di cambio di cui al Progetto di Fusione. Le azioni delle Società Partecipanti alla Fusione possedute dalle medesime (azioni proprie) saranno annullate senza concambio.

Inoltre, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, le azioni del Banco Popolare e di BPM, alla Data della Nota Informativa negoziate sul MTA, verranno revocate dalle negoziazioni sul MTA.

Le Azioni hanno il codice ISIN IT0005218380.

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state create

Le Azioni sono emesse in base alla legge italiana.

4.1.3 Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni sono azioni ordinarie, nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 Valuta di emissione

Le Azioni sono denominate in Euro.

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni

Diritti di voto

Le Azioni sono azioni ordinarie. Ciascuna Azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalle disposizioni di legge e di statuto applicabili. Per effetto della Fusione non saranno emesse azioni diverse da quelle ordinarie.

Si segnala che l'art. 8.2 dello Statuto prevede che fino al 26 marzo 2017, nessun soggetto, singolarmente considerato, può esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni dell'Emittente superiore al 5% (cinque per cento) del capitale

sociale avente diritto al voto. Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni dell'Emittente da attribuire ad un singolo soggetto, si considerano i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 23 del TUB. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 8.2 dello Statuto, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La citata previsione di cui all'art. 8.2 verrà automaticamente meno decorso il termine del 26 marzo 2017.

Partecipazione agli utili e dividendi

Con riferimento alla ripartizione degli utili, l'art. 41 dello Statuto prevede che l'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto di cui *infra*). Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'art. 5.2 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.

Ai sensi dell'art. 6.6 dello Statuto, l'Emittente può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Emittente o di società controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto i dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti all'Emittente.

Altri diritti

Ai titolari delle Azioni spetta il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di Azioni possedute, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2441 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, i titolari delle Azioni hanno diritto di esercitare il diritto di recedere dalla banca nei soli casi in cui il recesso è previsto da disposizioni inderogabili di legge (e con espressa esclusione dei casi di proroga del termine di durata della società nonché dei casi di introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni).

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, in caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. Il riparto delle somme disponibili tra gli azionisti ha luogo nei termini e con le modalità di legge e in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

4.1.6 Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni sono emesse

Le Azioni sono rivenienti dall'operazione di Fusione (c.d. "propria") tra il Banco Popolare e BPM, posta in essere mediante costituzione dell'Emittente.

Il Progetto di Fusione è stato approvato dalle Assemblee straordinarie dei soci del Banco Popolare e di BPM in data 15 ottobre 2016.

4.1.7 Data di emissione delle Azioni

Le Azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli, per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione, con tempi e modalità che saranno resi noti ai sensi di legge.

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto.

4.1.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni

A far data dal momento in cui le Azioni dell'Emittente saranno quotate sul MTA, l'Emittente sarà assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli artt. 101-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in tema di offerta pubblica d'acquisto obbligatoria (artt. 105 e seguenti del TUF), di obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e di diritto di acquisto (art. 111 del TUF).

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto sulle azioni del Banco Popolare o di BPM nell'esercizio precedente e in quello in corso

Nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di scambio o di acquisto aventi a oggetto azioni del Banco Popolare o di BPM.

4.1.11 Regime fiscale delle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi di tutte le conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla data del deposito della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero anche avere effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

Allorché si verifichi una tale eventualità, non è previsto l'aggiornamento della presente sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni contenute nella presente sezione non risultassero più valide.

Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni da parte dell'Emittente su tali Azioni (dividendi o riserve).

Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

A) Definizioni

Ai fini del Paragrafo 4.1.11 della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di partecipazioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, che non sia una Cessione di Partecipazioni Qualificate;

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione a titolo oneroso di partecipazioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“IRES”: imposta sui redditi delle società;

“**IRPEF**”: imposta sui redditi delle persone fisiche;

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“**Partecipazioni Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%;

“**Tuir**”: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato;

“**White List**”: la lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, compresi gli Stati o territori che saranno considerati temporaneamente inclusi ai sensi di eventuali disposizioni transitorie, e, nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale, la lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, come successivamente modificato.

B) Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti sulle Azioni dell’Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le azioni dell’Emittente), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 27-ter, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (“**DPR 600/1973**”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni dell'Emittente.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate.

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio, da assoggettare ad IRPEF.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – ha rideterminato la percentuale di concorso dei dividendi in oggetto alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ("**Legge di Stabilità 2016**"), è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

(ii) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni nell'ambito del regime del risparmio gestito*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 ("**D.Lgs. 461/1997**"), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(iii) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa

non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio nella misura del 49,72% del relativo ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

(iv) Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir e da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, (ivi incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - cosiddetti "enti commerciali"), fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

1. le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società semplici) concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente nella misura del 49,72% del relativo ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si

considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016);

2. le distribuzioni a favore di soggetti IRES che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (quali, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e gli enti commerciali) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percettore (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 27,5% - ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 – ed alle addizionali eventualmente applicabili) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.) e al ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP").

(v) *Enti di cui all'art. 73, comma primo, lettera c), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lettera c), del Tuir, ovverosia (a) dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del risparmio, "O.I.C.R.") e (b) dai *trust*, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del relativo reddito imponibile ai fini IRES limitatamente nella misura del 77,74% del loro ammontare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

(vi) *Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società*

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti da IRES sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente

al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Tuir.

(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 ("**Decreto 252**"), e (b) O.I.C.R. italiani, diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (congiuntamente, "**FIA Immobiliari**"), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, i dividendi concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dai FIA Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, del Tuir, e le distribuzioni di dividendi percepite da tali organismi di investimento non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi. Sui proventi dei suddetti O.I.C.R. percepiti dai partecipanti in sede di riscatto, rimborso o distribuzione in costanza di detenzione delle relative quote/azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* del DPR 600/1973.

(viii) FIA Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, nella versione attualmente vigente ("**Decreto 351**"), i dividendi percepiti da FIA Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un FIA Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali, qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e a cui la

partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggetti in Italia ad alcuna ritenuta né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a tassazione, secondo le regole ordinarie, nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relativi a partecipazioni detenute per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e imprese di assicurazione), al ricorrere di determinate condizioni, concorrono parzialmente a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad IRAP.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili a una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo B) (x).

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi, derivanti da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni dell'Emittente), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter, DPR 600/1973.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% sui dividendi - diversi dagli azionisti di risparmio e da fondi pensione e società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, di cui si dirà oltre - hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, DPR 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia

stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei dividendi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei dividendi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta di ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi in forza delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi stipulate dall'Italia. L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (a) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella *White List* ed (b) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,375% (ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 all'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016) del relativo ammontare. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno

degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella *White List*, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle Azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n. 96/2011/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti di cui alle predette lettere (a), (b) e (c), nonché (ii) una dichiarazione della stessa società non residente attestante la sussistenza del requisito indicato alla citata lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione nella Società allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Analogo trattamento – sebbene con alcune differenze – è applicabile con riguardo ai soggetti residenti nella Confederazione Elvetica in base ad un accordo in vigore con quest'ultima.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

C) Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma quinto, del Tuir

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del Tuir, ovverosia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del Tuir stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73 del Tuir, disponendo che: *"Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta"*. In presenza e fino a capienza di tali riserve ("riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto al precedente Paragrafo B).

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione di Riserve di Capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato al Paragrafo B) (i) per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile sulla base di quanto testé indicato, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi. Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia

optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

(ii) *Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Tuir, società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

In capo alle persone fisiche che detengono Azioni nell’esercizio di attività d’impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del Tuir, alle società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lettere a) e b), del Tuir (ivi incluse, tra l’altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato al Paragrafo B) per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile sulla base di quanto testé indicato, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime esposto al successivo Paragrafo D).

(iii) *Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lettera c), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le somme percepite dagli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lettera c), del Tuir, ovverosia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli O.I.C.R.) e dai *trust*, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato al Paragrafo B) per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile sulla base di quanto testé indicato, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, per la parte eventualmente eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili e, come tali, sono da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi.

(iv) *Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai FIA Immobiliari)*

In base ad un’interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione

italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta dovrebbe essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione dei suddetti fondi pensione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia soggetti a vigilanza (diversi dai FIA Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero invece scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(v) FIA Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dai FIA Immobiliari italiani non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un FIA Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma primo, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, esposto al precedente Paragrafo C) (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo C) (vii).

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale è la medesima di quella esposta per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

D) Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o di una Cessione di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%.

Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione delle suddette plusvalenze:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura (ai sensi del D.L. 66/2014, da computare in misura ridotta pari al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espone in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione (ai sensi del D.L. 66/2014, in misura ridotta pari al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014), fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate

nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Azioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti, altri intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari finanziari non residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6, D.Lgs 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, con riferimento a ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del D.L. 66/2014, da computare in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dello stesso tipo realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento a un intermediario autorizzato di un incarico di gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, *inter alia*, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliari italiani. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto all'imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un

periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014, da computare in misura ridotta pari al 76,92%, per risultati negativi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) *Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni realizzate da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Tuir, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti a), b), c) e d) del successivo Paragrafo D) (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale pari al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a

partecipazioni con i requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del successivo Paragrafo D) (iii) sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile venga rideterminata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

(iii) *Società ed enti di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b), del Tuir, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del Tuir (recante il regime cd. di "*participation exemption*"), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del Tuir non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del Tuir, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del Tuir, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del Tuir;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del Tuir; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi realizzate in relazione ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relative ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-*quiquies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle operazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie inerenti alle operazioni. Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

I suddetti obblighi di comunicazione delle minusvalenze sono assolti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

(iv) Enti di cui all'art. 73, primo comma, lettera c), del Tuir, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R.) e da

società semplici residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai FIA Immobiliari)

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del relativo risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dai FIA Immobiliari) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi d'investimento.

(vi) FIA Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, nella versione attualmente vigente, le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni conseguite da FIA Immobiliari italiani non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi d'investimento.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un FIA Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo d'investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b), del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al Paragrafo D) (iii). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al Paragrafo D) (viii) che segue.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se le partecipazioni sono ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente

non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente in un ammontare determinato secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, laddove sussistano i relativi requisiti, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

E) Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di azioni scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200 solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria o di "enunciazione".

F) Imposta sulle transazioni finanziarie

(i) Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni

L'art. 1, commi da 491 a 500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. "**Tobin Tax**") che si applica, generalmente e salva l'applicazione di specifiche esclusioni o esenzioni, tra l'altro, in caso di trasferimento della proprietà (inclusa la nuda proprietà) di azioni emesse da società residenti aventi sede legale in Italia, a prescindere dal luogo di conclusione del contratto.

Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 ("**D.M. 21 febbraio 2013**"), fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

La *Tobin Tax* si applica generalmente nella misura dello 0,2% sul valore della transazione. Qualora le azioni compravendute siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, l'aliquota applicabile è ridotta allo 0,1% per operazioni concluse in mercati regolamentati. Il D.M. 21 febbraio 2013, all'art. 6, precisa che la riduzione dell'aliquota si applica anche nel caso di acquisto di azioni effettuato tramite l'intervento di un intermediario

finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.

Ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento di derivati di cui all'art. 1, comma 3, TUF, nonché di valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), TUF, l'imposta si applica in ogni caso con aliquota pari allo 0,2%.

Ai fini dell'applicazione della *Tobin Tax*, il trasferimento della proprietà di azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

L'imposta è calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell'imposta determina sulla base del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.

L'imposta è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo in cui è stato concluso il contratto. L'imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nell'operazione. Tuttavia, si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati e territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2013, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese d'investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti, nonché dai notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è generalmente versata dal soggetto che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi (ovvero qualora l'operazione si realizzi senza il coinvolgimento di terzi), l'imposta è versata dal contribuente.

Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla *Tobin Tax*, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che

intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23, DPR 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato adempiono, invece, agli obblighi derivanti dall'applicazione della *Tobin Tax* tramite la stabile organizzazione.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, tra l'altro:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione o donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;
- l'acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell'esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società emittente;
- l'assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
- i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, del codice civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE;
- i trasferimenti di proprietà di titoli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. *feeder* di cui all'art. 1, comma 1, TUF;
- le fusioni e scissioni di O.I.C.R.

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle medesime società. Come disposto dall'art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e

pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Inoltre, a norma dell'art. 15, comma 2, D.M. 21 febbraio 2013, l'imposta non si applica altresì:

- agli acquisti posti in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;
- agli acquisti posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto Regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella White List.

Sono esenti dalla *Tobin Tax*, ai sensi dell'art. 16, D.M. 21 febbraio 2013, le operazioni che hanno come controparte, tra l'altro:

- l'Unione Europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità Europea dell'Energia Atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea;
- la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Beneficiano altresì dell'esenzione dall'imposta sul trasferimento di azioni, tra l'altro:

- a) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art.117-ter, TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

- b) i soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi (c.d. "*market making*") e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- c) i soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla Consob in applicazione della Direttiva 2003/6/CE e della Direttiva 2004/72/CE;
- d) i trasferimenti ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della Direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella *White List*, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente.

Per le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c), l'esenzione è riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle predette attività; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. In particolare, sono ammessi all'esenzione esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni abbia stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo.

La *Tobin Tax* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime, e dell'IRAP.

(ii) Operazioni "*ad alta frequenza*"

Le operazioni cd. "*ad alta frequenza*" effettuate sul mercato finanziario italiano relative, tra l'altro, alle azioni di società italiane sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza.

Per "*mercato finanziario italiano*" si intendono i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob ai sensi degli artt. 63 e 77-bis, TUF.

Si considera "*attività di negoziazione ad alta frequenza*" quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica e la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo. Sono, peraltro, esclusi alcuni tipi di algoritmi.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini modificati e cancellati che in una giornata di negoziazione superino la soglia numerica del 60% stabilita dall'art. 13, D.M. 21 febbraio 2013.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del D.M. 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.

G) *Imposta di bollo*

L'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ("DPR 642/1972"), e le relative note 3-bis e 3-ter, dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

L'imposta di bollo proporzionale si applica per ogni esemplare di comunicazione nella misura dello 0,2% annuo, in funzione del valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta di bollo applicata non può eccedere Euro 14.000 su base annua, considerando l'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dallo stesso cliente (identicamente intestati) presso il medesimo ente gestore.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato; l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; in tale ipotesi, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti in Italia, a condizione che i relativi prodotti finanziari siano detenuti presso un intermediario italiano.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 15 luglio 2015. Per tali soggetti è, invece, prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2 per ogni esemplare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 642/1972.

L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, inoltre, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

H) *Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero*

L'art. 19, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto un'imposta ("IVAFE") attualmente applicabile con aliquota pari al 0,2% annuo a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le

Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli strumenti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato al 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

L'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione o gestione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, si applica l'imposta di bollo di cui al precedente Paragrafo G) e alle attività finanziarie estere detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale sono detenuti i prodotti finanziari sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali prodotti, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, generalmente può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate, nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati relativi ai prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si rimanda a tal proposito al successivo Paragrafo I).

I) Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai sensi del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi l'importo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori

diretti degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dall'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

J) Imposta sulle successioni e donazioni

I trasferimenti di partecipazioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Salve alcune eccezioni, per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

a) L'imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 ("**Decreto 262**"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, salve alcune eccezioni, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8%(senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

b) L'imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto 262, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è, generalmente, determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di 1.000.000 di Euro per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Non applicabile in assenza di un'operazione di offerta di prodotti finanziari.

CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

6.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

In data 3 novembre 2016 l'Emittente ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA.

Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 8299 del 21 dicembre 2016 l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e la conseguente contestuale revoca dalle negoziazioni sul MTA delle azioni del Banco Popolare e di BPM.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica della messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo.

6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI

La quotazione delle Azioni è stata richiesta esclusivamente presso il MTA.

Alla Data della Nota Informativa, le Azioni dell'Emittente non sono quotate presso nessun altro mercato regolamentato.

6.3 ALTRE OPERAZIONI

Non sono previste in prossimità della quotazione altre operazioni di vendita, di sottoscrizione o di collocamento privato delle Azioni (diverse dalle operazioni di assegnazione delle Azioni in concambio per effetto della Fusione).

6.4 IMPEGNI DEGLI INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO

Non applicabile.

6.5 STABILIZZAZIONE

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dalla stessa incaricati.

CAPITOLO VII – POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

7.1 AZIONISTI VENDITORI

Non applicabile.

7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA

Non applicabile.

7.3 ACCORDI DI LOCK-UP

Non applicabile.

CAPITOLO VIII – SPESE DELL’OFFERTA

Non applicabile.

CAPITOLO IX – DILUIZIONE

9.1 DILUIZIONE DERIVANTE DALL’OFFERTA

Non applicabile.

9.2 OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DESTINATA AGLI ATTUALI AZIONISTI

Non applicabile.

CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti che partecipano all'operazione.

10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile o revisione contabile limitata.

10.3 PARERI O RELAZIONI REDATTE DAGLI ESPERTI

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.